

# CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MORETTA, VENASCA ED ISASCA

Ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e art.10 del D.P.R. n. 465 4/12/1997

L'anno DUEMILADODICI il giorno 27 del mese di DICEMBRE

TRA

il Comune di Moretta C.F. 85001650044 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Banchio Sergio il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta

E

il Comune di Venasca C.F. 85001090043 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dovetta Silvano, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta;

E

il Comune di Isasca C.F. 00498630045 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Forniglia Roberto, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta;

## PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale di Moretta, con delibera di C.C. n. 43 del 29.10.2012 esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione Comunale di Venasca, con delibera di CC n. 36 del 29.10.2012 esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione Comunale di Isasca, con delibera di CC n. 25 del 23.10.2012 esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dell'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di Moretta, Venasca e Isasca nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Moretta assume la veste di Comune capoconvenzione.

**ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIoglimento  
ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

Essa ha, comunque, carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) recesso unilaterale mediante atto deliberativo consiliare adottato da una delle Amministrazioni Comunali e notificato agli altri Comuni ai sensi di legge;
- b) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;

#### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Moretta, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco dei comuni di Venasca e di Isasca.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

#### **ART. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Moretta sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 6 - MODALITA' OPERATIVE**

Con il presente accordo i Comuni convenzionati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario assegnato alla Sede convenzionata saranno articolate in modo da assicurare la presenza del Funzionario

per il 50% presso il Comune di Moretta (18 h)

per il 41,67% presso il Comune di Venasca (15 h)

per l'8,33% presso il Comune di Isasca (3 h)

del monte ore lavorative settimanali

#### **ART. 7 – ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli Enti, alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato, con le medesime modalità, per necessità di servizio.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Moretta, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Parimenti sarà a carico degli Enti interessati il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi convenzionate con riferimento al tragitto dal Comune capo convenzione. Si osservano, in proposito le disposizioni del Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011.

#### **ART. 9 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 8 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di Moretta
- b) 41,67% a carico del Comune di Venasca
- c) 8,33% a carico del Comune di Isasca

Ogni trimestre il Comune di Moretta comunicherà ai Comuni di Venasca e di Isasca il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni di Venasca e di Isasca provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura di Torino – ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia medesima.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i tre comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.



#### **ART. 11 – FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

## ART. 12 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 3° (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

## ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni.

## ART. 14 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE - RINVIO A NORME


Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

## ART. 15 – NORME FINALI


Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge dei CC.NN.LL. dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Moretta



Comune di Venasca



Comune di Isasca

